

Verbale del Revisore dei Conti n. 19/2025

PARERE RELATIVO ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2025 E DELL'INCREMENTO PER APPLICAZIONE DELL'ART. 14, COMMA 1-BIS, DEL D.L. N.25/2025, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 69/2025.

Il sottoscritto dott. Prignacca Federico in qualità di Revisore Unico dei Conti del Comune di San Cipriano Po

RICEVUTE

- La determinazione della Responsabile di Struttura 1 n. 86/2025 ad oggetto *“Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2025”*,
- La determinazione della Responsabile di Struttura 1 n. 87/2025 ad oggetto *“Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2025. Incremento per l'applicazione dell'art. 14, comma 1-bis, del D.L. n. 25/2025, convertito con modificazioni, dalla L. n. 69/2025”*;

VISTO

- a) L'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) in relazione all'espressione di pareri da parte del Revisore in merito agli strumenti di programmazione economico-finanziaria;
- b) Il D.Lgs 118/2011 integrato dal D.Lgs 126/2014;
- c) L'art. 40 del D.Lgs. 165/2001;
- d) L'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 il quale prevede testualmente quanto di seguito riportato: *“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”*;
- e) L'art. 40 bis del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, così come sostituito dall'art. 55 del D.Lgs. n. 150/2009, che dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo;
- f) l'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 9 maggio 2025, recante *“Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionamento delle pubbliche amministrazioni”* che prevede che *“A decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis*

e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali. Ai fini del controllo della spesa, di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le predette amministrazioni indicano, in sede di rilevazione dei dati del conto annuale, la maggiore spesa sostenuta derivante dall'incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale e la misura del rapporto percentuale conseguito in attuazione di quanto previsto dal presente comma. In caso di mancata rilevazione, in sede di conto annuale, dei dati previsti dal secondo periodo, fino alla regolarizzazione di tale adempimento è indisponibile per la contrattazione integrativa un importo pari al 25 per cento delle risorse incrementalì.”

PRESO ATTO

- che le modalità di determinazione delle risorse decentrate sono attualmente regolate dagli artt. dal 79 all'84-bis del CCNL 16.11.2022 (biennio 2019/2021);
- del bilancio consuntivo 2024;
- che, a decorrere dall'anno 2025, si consente che l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale possa superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 in quanto, se applicato, l'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 9 maggio 2025 ammette la deroga del predetto limite;
- che le risorse della componente variabile del fondo, non rientrando nel calcolo dell'incidenza finalizzata all'incremento della componente stabile del citato fondo, restano soggette a quanto previsto dall'art. 23, c. 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017;
- della determinazione n. 86/2025 di costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale per l'anno 2025 e della determinazione n. 87/2025 per la determinazione dell'Incremento per l'applicazione dell'art. 14, comma 1-bis, del D.L. n. 25/2025, convertito con modificazioni, dalla L. n. 69/2025 ai fini dell'espressione del parere e della relativa certificazione;
- del parere favorevole in merito alla regolarità tecnico e contabile espressi dal responsabile della struttura competente in materia;

RILEVATO

- che dalla documentazione esaminata emerge che il fondo delle risorse decentrate per il personale per l'anno 2025 parte stabile è pari ad euro 8.768,39 e parte variabile è pari ad euro 1.548,57;
- che la costituzione del fondo 2025 è altresì suscettibile di aggiornamento sulla base dell'eventuale esercizio della facoltà di incrementare il salario accessorio dell'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 9 maggio 2025 per un importo pari ad euro 1.825,00, nel rispetto dei limiti della spesa di personale del comune come da allegati ai provvedimenti trasmessi dal responsabile di struttura;
- che la costituzione del fondo 2025 di parte stabile, comprensiva del predetto incremento, ammonta ad euro 10.593,39 e per la parte variabile si conferma in euro 1.548,57;

ACCERTATO

- che ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., la quantificazione delle risorse decentrate – parte stabile - è effettuata annualmente in via automatica e obbligatoria, senza margine di discrezionalità, con provvedimento di natura gestionale; mentre, di contro, è l'Organo di Governo dell'Ente a quantificare la parte variabile del Fondo per le Risorse Decentrate, in base agli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio, degli obiettivi del P.E.G., nell'ambito delle disponibilità di bilancio e nel rispetto dei vincoli normativi in vigore;
- che la costituzione del Fondo risorse decentrate del personale - anno 2025 rispetta la disciplina contenuta nell'art. 79 del CCNL comparto Funzioni Locali del 16.11.2022;
- che le risorse di costituzione del Fondo risorse decentrate del personale - anno 2025 trovano copertura nel Bilancio di previsione finanziario 2025/2027;

- che le risorse di costituzione del Fondo risorse decentrate del personale - anno 2025 rispettano i vincoli di spesa di personale secondo la normativa vigente;

TUTTO CIÒ PREMESSO,

RACCOMANDA

- di dare massima trasparenza alle informazioni concernenti gli atti connessi alla contrattazione integrativa;

ESPRIME

Parere **FAVOREVOLE** in merito alla costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2025 e all'incremento per l'applicazione dell'art. 14, comma 1-bis, del D.L. n. 25/2025, convertito con modificazioni, dalla L. n. 69/2025

Montichiari, 17.12.2025

Il Revisore dei Conti
Federico Prignacca